

L'attività della Deputazione salentina all'Assemblea Costituente¹

ANTONIO FINO

Il 2 giugno 1946 fu eletta l'Assemblea Costituente con il compito di redigere una Costituzione che rispecchiasse il nuovo spirito democratico maturato nella opposizione al fascismo e nella Resistenza. Il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946² aveva stabilito che durante il periodo costituente e fino alla convocazione del nuovo Parlamento il potere legislativo ordinario sarebbe rimasto delegato al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e di approvazione dei trattati internazionali. Inoltre, il Governo avrebbe potuto sottoporre all'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ne avesse ritenuto opportuno un esame e un'approvazione³.

Per le elezioni del 2 giugno le province di Lecce, Brindisi e Taranto furono aggregate in un'unica circoscrizione.

I risultati videro una buona affermazione della Democrazia Cristiana, che riuscì ad eleggere 5 deputati su 12. Seguirono il Blocco Nazionale della Libertà, che elesse 3 deputati; l'Unione Democratica Nazionale con 2 deputati; il PCI con 1 deputato; il PSIUP con 1 deputato⁴.

Ovviamente, i partiti non conseguirono risultati omogenei nelle tre province. La DC ottenne il suo miglior risultato nella provincia di Lecce, dove riuscì ad

¹ Per comodità del lettore si seguirà l'ordine delle parti come furono definite nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 1948. Poiché non vi è corrispondenza tra i numeri degli articoli del Progetto predisposto dalla Commissione dei 75 e quelli definitivi, nel testo si indicheranno quelli del Progetto con il numero seguito dalla lettera P, e, tra parentesi, quello corrispondente della Costituzione seguito dalla lettera C. Per motivi di spazio è stato ommesso ogni riferimento storiografico e bibliografico. Abbreviazioni: A.C. = *Assemblea Costituente*; C/75 = *Commissione dei 75*; SC = *Sottocommissione*; D.L.L. = Decreto Legislativo Luogotenenziale; c = comma. Come è noto, dei dibattiti in Assemblea esiste il resoconto stenografico, mentre delle discussioni nelle Sottocommissioni e nella Commissione in seduta plenaria fu redatto solo un resoconto sommario.

² Il testo del decreto in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Parte prima, n. 69, 23 marzo 1946.

³ La funzione legislativa era stata attribuita al Consiglio dei Ministri già con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 155.

⁴ Per i risultati cfr. <http://elezionistorico.interno.it>

eleggere 3 deputati, Giuseppe Codacci Pisanelli, Beniamino De Maria e Antonio Gabrieli; 1 solo deputato fu eletto invece in provincia di Brindisi, Italo Giulio Caiati; e 1 deputato nella provincia di Taranto, Alfonso Motolese.

Il B.N.L. ottenne le sue maggiori affermazioni nelle province di Lecce (1 deputato, Vincenzo Cicerone) e di Brindisi (2 deputati, Pasquale Lagravinese e Guglielmo Ayroldi). L'U.D.N. raccolse anch'essa il miglior risultato nella provincia di Lecce eleggendo due deputati, Giuseppe Grassi e Luigi Vallone. Il PCI riuscì a far eleggere uno dei suoi massimi esponenti, Ruggero Grieco, grazie ai voti conquistati nelle due realtà più industrializzate della circoscrizione, cioè Brindisi e Taranto (in provincia di Lecce ebbe solo il 3,32%). Anche il deputato socialista Vito Mario Stampacchia fu eletto grazie ai voti conquistati nelle province di Taranto e di Brindisi mentre più modesto fu il risultato nella provincia di Lecce (il 5,20%).

Va osservato, inoltre, che tutti gli eletti della DC, del BNL, dell'UDN, e del PSIUP sono salentini, hanno relazioni più o meno estese e profonde con il territorio della circoscrizione, anche quando per motivi vari, operano anche nella capitale. L'unico deputato non salentino e che non ha una storia di impegno personale, diretto, continuo nelle tre province è proprio Ruggero Grieco. Va osservato poi che Grieco era risultato primo degli eletti nelle liste del PCI anche nella circoscrizione di Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno. L'opzione per la circoscrizione pugliese fu dovuta evidentemente alla volontà di consentire l'ingresso alla Costituente di Adele Bei, già membro della Consulta Nazionale (unica donna) su designazione della CGIL, risultata prima dei non eletti nella circoscrizione marchigiana. Grieco, in virtù della III Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione fu senatore di diritto nella 1ª Legislatura. Che il rapporto di Grieco con il Salento non fosse profondo e duraturo è confermato dal fatto che nelle elezioni del 1953 la sua candidatura al Senato fu presentata nel collegio di Cerignola e non in uno dei collegi salentini.

Per queste ragioni e poiché l'obiettivo del presente contributo è di illustrare l'attività dei deputati nati quasi tutti, e comunque operanti quasi esclusivamente, anche negli anni successivi, nel Salento, i contributi di Ruggero Grieco sono stati omessi.

Le fonti rivelano che i deputati più presenti e più attivi, sia come membri della Commissione dei 75 sia nei dibattiti in Aula sul testo del progetto di Costituzione sono quelli della provincia di Lecce, in particolare il liberale Grassi, i democristiani, il socialista Stampacchia.

Il deputato più illustre e con maggiore esperienza è indubbiamente Giuseppe Grassi, professore di Diritto Costituzionale, già parlamentare eletto nel 1913, nel 1919 e nel 1921, Sottosegretario all'Interno nel 1° Governo Nitti (giugno 1919-maggio 1920), membro della Consulta Nazionale e, dal 1946, membro e segretario della 1ª Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini) della Commissione dei 75.

Figura emergente è quella di Giuseppe Codacci Pisanelli, professore di Diritto Amministrativo, membro della 1ª sezione (che si occupò del Potere esecutivo) della 2ª Sottocommissione (Ordinamento costituzionale della Repubblica) della Commissione dei 75.

Va detto che tanto Grassi quanto Codacci Pisanelli venivano da famiglie già note sia a livello locale sia a livello nazionale per cultura e per impegno politico. Anche Vallone era “figlio d'arte” essendo, appunto, figlio di Antonio Vallone, repubblicano, deputato nelle legislature XXI, XXII, XXV e XXVI.

Ho il dovere di precisare infine che in questa sede non si parlerà della proposta di istituzione della Regione Salento, sia per ragioni di spazio, sia soprattutto perché altri studiosi se ne sono già occupati ampiamente.

Di Grassi si tralascerà l'attività di Ministro, sebbene, ovviamente, essa risenta per alcuni aspetti dello spirito e dei fermenti che animavano il lavoro dell'Assemblea Costituente.

Naturalmente, la partecipazione ai lavori riflettè la formazione culturale e la sensibilità di ciascuno. I più esperti di materie giuridiche erano Grassi e Codacci Pisanelli, i quali come membri della Commissione dei 75 collaborarono alla elaborazione del Progetto di Costituzione sottoposto poi all'Assemblea plenaria per la discussione – a cui pure parteciparono attivamente.

Abbastanza attivi furono anche, in Assemblea, Gabrieli e Stampacchia; quest'ultimo solamente nella seconda metà del 1947, dal momento che fino alla crisi di maggio era stato Sottosegretario alla Marina Militare nel 2° Governo De Gasperi e alla Difesa (con delega alla Marina) nel 3°.

Va osservato che, a prescindere dal valore intrinseco delle proposte dei costituenti salentini, la forza di queste dipendeva dal sostegno che esse potevano avere dai gruppi politici presenti in Assemblea, che esprimevano ovviamente gli orientamenti dei diversi partiti. Questo spiega perché spesso dopo averle fatte essi ritirino le loro proposte di fronte al parere negativo in vario modo manifestato dai maggiori esponenti del gruppo di appartenenza, o perché, al corrente di trattative per la ricerca di una mediazione, intendono agevolare tale cammino.

I Principi fondamentali

All'inizio dei lavori della 1^a SC fu costituito un gruppo ristretto (Moro, Cevolotto, Basso, Tupini e Grassi) con l'incarico di predisporre uno schema della materia di cui si sarebbe dovuta occupare la Sottocommissione. Moro avrebbe voluto che tutto il testo fosse introdotto da alcune solenni dichiarazioni sull'uomo e sulla persona, in qualche modo sul modello della coeva Costituzione francese in elaborazione proprio nel 1946. Grassi invece, e con lui Basso e Cevolotto, sostenne che prima si sarebbero dovute fare le dichiarazioni generali sull'ordinamento costituzionale e politico dell'Italia⁵.

Sulla questione tornò Dossetti il 10 settembre 1946, presentando un o.d.g. in cui si affermava: a) la precedenza della persona umana (nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, materiali e spirituali) rispetto allo Stato e la desti-

⁵ A.C., *Commissione per la Costituzione*, 1^a SC, 30 luglio 1946, pp. 8, 10. D'ora innanzi indicheremo semplicemente, prima delle date, con C/75 le riunioni della Commissione dei 75 in adunanza plenaria e con 1^a SC o 2^a SC le riunioni delle Sottocommissioni.

nazione di questo a servizio di quella; b) la socialità di tutte le persone, le quali si completano a vicenda in una reciproca solidarietà economica e spirituale, innanzi tutto nelle comunità intermedie (famiglia, organizzazioni territoriali, professionali, religiose, ecc.) e dopo, per tutto ciò in cui queste non siano sufficienti, nello Stato; c) l'esistenza perciò di diritti fondamentali della persona e di diritti fondamentali delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato⁶. Dossetti chiedeva che questo o.d.g. costituisse una sorta di guida ideologica dei lavori. Grassi si dichiarò d'accordo sulla opportunità di una tale dichiarazione ideologica, ma considerava «assai difficile» tradurla in un articolo, sul quale si sarebbero potute manifestare divergenze. A suo giudizio essa avrebbe potuto meglio trovare posto in un eventuale preambolo; ma poiché si era deliberato che la redazione di questo sarebbe stato eventualmente compito della Presidenza, egli riteneva che ci si sarebbe potuti limitare ad un articolo nel quale affermare il concetto dell'autonomia della persona umana, considerata ovviamente in relazione alla società in cui vive⁷.

L'idea di un Preambolo fu in seguito abbandonata e la struttura rimase quale fu poi organizzata dal *Comitato di redazione* (detto anche *Comitato dei 18*), del quale fece parte fino a quando non divenne Ministro anche Giuseppe Grassi.

Il *Comitato dei 18* fece precedere le due parti del Progetto da 7 articoli sotto l'intitolazione di *Disposizioni generali*, che, modificati e integrati con altri 5 anticipati dalle parti successive, costituiscono i *Principi fondamentali* della Costituzione in vigore, nei quali hanno trovato collocazione, tradotti in articoli, alcuni dei principi che Moro e Dossetti avrebbero voluto enunciare sotto forma di dichiarazione solenne.

Sui *Principi fondamentali* non ci furono contributi significativi della maggior parte dei deputati salentini, neppure quando il Progetto fu discusso in Assemblea.

Gli unici interventi di un certo rilievo sono quelli di Antonio Gabrieli e di Giuseppe Grassi. Sull'art. 1/P (1/C) nella 1^a SC il relatore Mario Cevolotto (di Democrazia del Lavoro) aveva preparato e proposto la formula «Lo Stato italiano è una Repubblica democratica». Togliatti e i socialisti proposero di aggiungere «di lavoratori». Nella discussione che seguì, Grassi si dichiarò contrario e, richiamando la distinzione aristotelica dei tipi di reggimento politico (monarchia, aristocrazia, democrazia), affermò che non era compito della Commissione aggiungere specificazioni⁸. La proposta di Togliatti fu respinta, ma comunisti e socialisti la riproposero quando il testo giunse all'esame dell'Assemblea. Di nuovo però Grassi, Fanfani, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti e Clerici vi si opposero osservando che la proposta comunista aveva comunque, anche al di là delle intenzioni, una connotazione classista e suggerirono la formula che fu poi

⁶ A.C., 1^a SC, 9 settembre 1946, pp. 21-22.

⁷ *Ivi*, 10 settembre 1946, pp. 28-29.

⁸ *Ivi*, 28 novembre 1946, p. 428.

approvata, divenendo il testo definitivo dell'apertura della Costituzione «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», che è indubbiamente una formulazione più neutra, facendo riferimento al lavoro in ogni sua forma di espressione⁹.

Un contributo non irrilevante diede Gabrieli alla soppressione del 3° comma dell'art. 31/P (4/C), il quale nel testo predisposto dalla C/75 faceva dipendere l'esercizio dei diritti politici dall'adempimento del dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorresse allo sviluppo materiale o spirituale della società. Egli fece rilevare che il comma in questione era in contrasto con l'art. 3/C già approvato nel quale si faceva dipendere l'esercizio di tutti i diritti civili e politici dalla semplice qualità di cittadino, ed era in contrasto anche con l'art. 45/P (non ancora esaminato) in cui veniva ribadito che il diritto elettorale attivo dipende solo dalla qualità di cittadino. Egli ricordò poi che la sospensione o la perdita totale dei diritti politici può dipendere solo da una sentenza penale di condanna che superi determinati limiti di pena¹⁰.

La contraddizione fu fatta rilevare anche da numerosi altri costituenti e il comma fu poi effettivamente soppresso il 22 maggio nel corso della discussione dell'art. 45/P (48/C).

Sul problema dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica il Presidente della 1^a SC Tupini aveva preparato un testo nel quale era detto che essi sarebbero stati regolati dai Patti Lateranensi. Togliatti si oppose a tale formulazione e propose che si dicesse che i rapporti sarebbero stati regolati «in termini concordatari». Alla discussione partecipò anche Grassi, il quale giudicò incompleta la formula di Togliatti perché non faceva cenno al Trattato del Laterano, che regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa nella parte più essenziale, per cui non era possibile non menzionarlo, anche perché esso aveva posto fine ad una lacerazione che durava dall'Unità. Muovendo dalla constatazione di un consenso unanime sulla necessità di una revisione di alcune parti del Concordato perché fossero adeguate al nuovo spirito democratico, propose di modificare la proposta Tupini con la formula «I rapporti sono regolati in base ai Patti lateranensi»¹¹, con la quale a suo avviso si sarebbero potuti superare i dubbi manifestati da alcuni circa la via da seguire per un'eventuale modifica dei Patti, in quanto la formula avrebbe permesso di ratificare qualunque nuovo accordo senza bisogno di ricorrere a procedure costituzionali. Dopo la bocciatura della proposta di Togliatti, prendendo evidentemente atto della ferma volontà dei d.c. di mantenere il testo di Tupini, Grassi ritirò la sua proposta dichiarando di votare per la formula del Presidente con l'intesa che Trattato e Concordato sarebbero stati la base delle relazioni tra Stato e Chiesa, ma che essi avrebbero dovuto venire modificati in alcune parti¹².

⁹ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 22 marzo 1947, p. 2368.

¹⁰ A.C., *Ivi*, 8 maggio 1947, p. 3826.

¹¹ A.C., 1^a SC, 18 dicembre 1946, p. 480.

¹² *Ivi*, p. 485.

Diritti e doveri dei cittadini

Gli articoli raccolti nel Titolo I (Rapporti civili) della Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) suscitarono grande attenzione nei costituenti salentini. Di un certo rilievo fu il contributo di Antonio Gabrieli sul 3° comma dell'art. 8/P (13/C) che recitava: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di effetto». Gabrieli presentò un emendamento per chiederne la sostituzione con uno più rigoroso, formulato nei seguenti termini: «L'arresto di una persona senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria può aver luogo nei soli casi contemplati dalla legge e con le garanzie che essa stabilisce»¹³. Col suo emendamento Gabrieli voleva che fosse sancita la limitazione dell'arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria ai soli casi di flagranza di reato, con esclusione quindi di ogni ipotesi di misure, sia pure provvisorie, dell'autorità di pubblica sicurezza. Ricordando gli abusi compiuti nel ventennio fascista col fermo di polizia e non avendo fiducia circa il rispetto rigoroso dei termini di convalida delle misure di polizia da parte dell'autorità giudiziaria, egli giudicava troppo vaghi e indeterminati «i casi di necessità ed urgenza» e le «misure provvisorie» richiamate nel comma, e perciò ne chiedeva la sostituzione con la formula da lui proposta che, a suo giudizio, avrebbe garantito meglio la libertà personale dagli eventuali abusi della polizia.

Il Presidente della 1ª SC Tupini non accettò l'emendamento ritenendolo espresso in termini «così incisivi e stringati [...] che a voler essere troppo brevi si rischia di diventare oscuri»¹⁴ e assicurando che la formula del Progetto rispondeva già alle preoccupazioni di Gabrieli. Dopo il dibattito e le precisazioni di Tupini Gabrieli ritirò l'emendamento.

Per il II Titolo le fonti registrano il contributo di Beniamino De Maria sull'art. 26/P (32/C), relativo alla tutela della salute. Uomo profondamente religioso, ispirato da un'alta coscienza morale, De Maria svolse un appassionato intervento a sostegno di un emendamento firmato anche da Codacci Pisanelli ed altri, per l'aggiunta al testo della C/75 del seguente comma: «Nessuno può disporre del proprio corpo in maniera incompatibile con la dignità umana». Illustrando l'emendamento, De Maria sostenne che la Costituzione in elaborazione, ispirata alla volontà di affermare solennemente e valorizzare la dignità della persona umana «rimarrebbe inefficace e quasi lettera morta se sancisse ancora, o comunque non provvedesse ad eliminare un fenomeno sociale che costituisce la più grave menomazione della persona umana e della sua dignità»¹⁵, intendendo riferirsi alla prostituzione ufficialmente riconosciuta dallo Stato con la lega-

¹³ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 10 aprile 1947, p. 2688.

¹⁴ *Ivi*, p. 2692.

¹⁵ *Ivi*, 24 aprile 1947, p. 3304.

lizzazione delle case di tolleranza. De Maria insistette su due argomenti, uno strettamente sanitario, l'altro etico-sociale. A suo giudizio, la giustificazione adottata per il riconoscimento delle case di tolleranza, secondo cui l'esercizio della prostituzione ufficialmente e pubblicamente ammesso permetteva controlli sanitari che limitavano la diffusione delle malattie veneree, serviva in realtà a coprire «un'attività lucrativa abietta, legata a tutte le forme di delinquenza», finendo per sancire «una vita coatta, da cui l'essere umano non potrà più sottrarsi, vita che qualora rientri nella figura di una prestazione di lavoro, è inammissibile e indescrivibile, vita che è una forma di schiavitù»¹⁶. Sul piano sanitario, De Maria contestava i dati che circolavano, poiché invece a lui risultava che la diffusione delle malattie veneree era in aumento, per cui giudicava necessario contrastarla con l'intensificazione della profilassi sierologica.

Il Presidente della 1^a SC Tupini, rispondendo a De Maria, riconobbe la gravità del problema sollevato, ma ritenne che esso non poteva essere inserito nella Costituzione, e che invece avrebbe potuto essere affrontato per via legislativa ordinaria. Prendendo atto di essere in esigua minoranza, replicando a nome dei firmatari, Codacci Pisanelli affermò di non condividere «perfettamente» l'opinione di Tupini, in quanto a suo giudizio, nella forma proposta l'emendamento poteva essere inserito nella Costituzione, ma rinunciò a chiederne la votazione¹⁷.

Abbastanza presenti e attivi si mostrarono i salentini su alcuni articoli del Titolo III (Rapporti economici) della Parte I, in particolare sugli articoli 39 (sull'organizzazione sindacale) e 40 (diritto di sciopero) della Costituzione (articoli 35 e 36 del Progetto).

Gabrieli intervenne sul tema dell'organizzazione sindacale, sul quale c'era stato in Commissione – e ci fu anche in Assemblea – un dibattito molto ampio e serrato. Le questioni più discusse riguardavano il problema del sindacato unico o plurimo, la personalità giuridica delle associazioni sindacali, e la facoltà di stipulazione di contratti collettivi di lavoro aventi efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria. Gabrieli intervenne sulla terza questione, presentando un emendamento al testo del Progetto con il quale chiedeva di rinviare ad una disciplina legislativa ordinaria ogni accenno alla possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia *erga omnes*. Ciò perché, egli argomentava, con il riconoscimento della piena libertà sindacale, si sarebbe potuta determinare, in una situazione futura diversa da quella attuale, la formazione in seno alla stessa categoria di lavoratori, o di datori di lavoro, di più sindacati con personalità giuridica ed eventualmente anche in concorrenza tra loro. Sebbene non fosse solo in questa richiesta (anche il repubblicano Vincenzo Mazzei e il monarchico Gustavo Fabbri concordavano sulla necessità di rinviare la materia alla legislazione ordinaria), dopo che la Commissione dei 75, per bocca del relatore

¹⁶ *Ivi*, p. 3305.

¹⁷ È interessante osservare che quando la senatrice Lina Merlin nel 1957 presentò la sua proposta di legge per la chiusura delle case di tolleranza, ripropose molte delle considerazioni di De Maria.

Gustavo Ghidini (PSLI), ribadì l'orientamento all'inserimento di una norma nel testo costituzionale, Gabrieli ritirò la sua proposta¹⁸.

Più ampia fu la partecipazione al dibattito sul diritto di sciopero, un tema sul quale si erano manifestate profonde divisioni sia nella 1^a che nella 3^a SC, ognuna delle quali, considerando la questione di propria competenza, l'aveva esaminata per proprio conto. Naturalmente queste divisioni si ripresentarono nella C/75. Esse non riflettevano solamente concezioni diverse sui conflitti economici, ma anche le preoccupazioni che si manifestavano negli ambienti non socialcomunisti sull'uso che dello strumento sciopero si riteneva si stesse facendo già nella seconda metà del 1946. Dopo il deludente risultato nelle elezioni del 2 giugno, le sinistre, e in particolare il PCI, avevano intensificato le pressioni sociali e la propaganda per allargare i consensi facendo leva sulle difficoltà che tra i ceti popolari erano determinate dalla disoccupazione e dall'inflazione. La necessità di mantenere in piedi l'alleanza con le sinistre, almeno nella fase di avvio della elaborazione della carta costituzionale, fu pagata dalla DC nella tornata autunnale delle elezioni amministrative, che videro allontanarsi dalla sue liste rispetto al 2 giugno settori di elettorato moderato che giudicavano l'azione del Governo troppo condizionata dai socialcomunisti, ritenuti ispiratori, pur essendo al Governo, dell'acuirsi delle tensioni sociali nelle fabbriche e nelle campagne.

All'interno della CGIL, dove i socialcomunisti, essendo maggioritari, svolgevano comunque un ruolo egemone, cominciavano ad emergere profonde divergenze, che si acuivano sempre più col trascorrere dei mesi, sulla via da seguire di fronte all'accentuarsi dell'inflazione che vanificava le conquiste salariali.

La C/75 a maggioranza decise che la nuova Costituzione democratica non potesse non riconoscere lo sciopero dopo un regime che lo aveva considerato un reato, e approvò una formula semplice e secca, di portata amplissima, con la quale però si poneva al futuro legislatore un vincolo a riconoscere il diritto di sciopero a tutti i lavoratori.

Quando il testo del Progetto fu discusso in Aula, Gabrieli, opponendosi agli emendamenti soppressivi dell'articolo, dichiarò il proprio favore all'inserimento del principio nella Costituzione, ricordando che lo sciopero era l'arma con la quale i lavoratori, specie gli operai, avevano acquistato coscienza della loro forza e il rispetto della classe padronale, costringendo questa a cessare di considerarli come merce e ad accettarli come una controparte con piena libertà e parità. E poiché la Costituzione dichiara che la Repubblica è fondata sul lavoro, non si poteva tacere che lo sciopero era l'arma con la quale i lavoratori avevano conquistato l'attuale grado di emancipazione sociale e di civiltà. Pertanto, egli riteneva che tale diritto non potesse essere lasciato nella formula vaga del Progetto, ma andasse affermato solennemente, e però dovesse essere regolamentato dal legislatore ordinario allo scopo di tutelare anche la libertà di lavoro di coloro che non vogliono aderire allo sciopero, sui quali bisognava che fossero impediti minacce, violenze fisiche e morali da parte degli scioperanti. Non si può non

¹⁸ *Ivi*, 10 maggio 1947, p. 3844.

scorgere in queste affermazioni il ricordo delle prepotenze e vessazioni subite dal sindacato di cattolici CIL ad opera della CGIL nel primo dopoguerra, e l'eco delle crescenti divisioni e tensioni tra la componente cattolica e quella comunista e socialista nella CGIL unitaria nei mesi centrali del 1947. Era l'espressione di un personale convincimento invece l'esclusione – che egli voleva fosse sancita – dei lavoratori del pubblico impiego dal diritto di sciopero, in quanto questi detenendo l'autorità dello Stato si identificherebbero con esso, per cui se gli ordinamenti giudiziari e i pubblici poteri, prefetti, questori, magistrati (era in corso uno sciopero di questi), ecc., dovessero scioperare, lo Stato sciopererebbe contro se stesso; e c'era poi la preoccupazione di evitare che si determinasse una paralisi nel funzionamento dello Stato.

Dopo la presentazione della proposta di Umberto Merlin (diventata dopo l'approvazione l'attuale art. 40) Gabrieli ritirò la sua proposta di emendamento¹⁹.

Sul diritto di sciopero scarsa rilevanza ha l'attività di Grassi e quella di Cicerone. Questi si limitò a co-firmare, insieme con Marina, Mazza, Tumminelli, Ottavia Penna, De Falco, Rognoni, Vilardi, Puoti e Trulli una proposta di emendamento tendente a proibire lo sciopero e la serrata, o, in subordine, a stabilire la loro regolamentazione per legge e a sancire nella Costituzione l'obbligatorietà dell'arbitrato nei conflitti di lavoro²⁰. Grassi invece insieme con altri costituenti liberali presentò un emendamento al testo proposto dalla Commissione, che però si discostava solo leggermente da quello presentato da Umberto Merlin, per cui di fronte al favore che questo incontrava tra i vari gruppi politici Grassi ritirò la proposta e aderì a quella di Merlin²¹.

L'ordinamento della Repubblica

I deputati salentini si dimostrarono abbastanza sensibili e più attivi anche nella definizione dell'ordinamento della Repubblica.

Come è noto, la 2^a SC dopo un ampio dibattito aveva deliberato di adottare il sistema parlamentare con accorgimenti ritenuti idonei a «tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo», come recitava l'o.d.g. Perassi approvato il 5 settembre 1946²². La Sottocommissione si orientò poi per la scelta del sistema bicamerale, allo scopo, come disse Egidio Tosato (D.C.), di attuare il principio di equilibrio tra gli organi dello Stato, con la creazione di contrappesi che evitassero la concentrazione in un solo organismo di poteri tali da determinare forme larvate di assolutismo, sia pure democratico. Allo scopo di evitare iniziative che, assunte nell'una o nell'altra Camera, potessero mettere facilmente in crisi il Governo, ma anche in considerazione dei compiti che alle due Camere riunite insieme si volevano

¹⁹ *Ivi*, 12 maggio 1947, pp. 3893-3894.

²⁰ *Ivi*, 12 maggio 1947, p. 3911.

²¹ *Ivi*, 12 maggio 1947, p. 3912.

²² *Ivi*, 5 settembre 1946, p. 129.

attribuire, venne configurandosi una sorta di terza Camera, definita Assemblea Nazionale, costituita dall'insieme dei deputati e dei senatori, la quale sola avrebbe potuto dare la fiducia o la sfiducia all'Esecutivo. Questo progetto di Assemblea Nazionale – sia pure da riunirsi in determinate occasioni – sollevò non poche opposizioni, sia in Commissione, sia successivamente in Aula, così che alla fine, anche perché dopo l'approvazione di alcuni articoli risultò svuotata di molte funzioni, fu cancellata. Sostenitore della opportunità di dare vita all'Assemblea Nazionale fu, tra gli altri, Codacci Pisanelli, che sottolineò quella che a lui sembrava l'importanza politica e pratica di essa: l'importanza politica consisteva nella corrispondenza che si sarebbe venuta a creare tra la specializzazione delle funzioni e la specializzazione degli organi, in quanto la normale attività legislativa sarebbe stata svolta dalle due Camere, mentre l'attività politica di maggior rilievo sarebbe stata svolta dall'Assemblea; l'importanza pratica consisteva nel fatto che mentre prima le leggi venivano approvate da una Camera unicamente per la considerazione che un loro rigetto avrebbe rappresentato un voto di sfiducia al Governo, con la separazione delle due attività le leggi che non fossero state ritenute soddisfacenti potevano essere respinte, senza che ciò obbligasse il Governo a dimettersi²³. Tale preoccupazione, presente tra i sostenitori del cosiddetto parlamentarismo razionalizzato, ha trovato una traduzione nell'art. 94/C che sancisce che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

Anche sulla composizione del Senato, sulla base elettorale di esso e sul suo sistema di elezione, nella C/75 si discusse a lungo. Il 3° comma dell'articolo preparato dalla 2^a SC relativo all'elezione del Senato stabiliva che fossero eleggibili gli elettori, nati o domiciliati nella regione, che avessero compiuto 35 anni di età, ecc. Tupini propose di sopprimere l'inciso «nati o domiciliati», almeno per ex Presidenti della Repubblica, Ministri, sottosegretari, deputati dell'Assemblea Costituente e deputati della Camera, incontrando il favore del socialista Targetti e dei socialisti dei lavoratori Bocconi e Lami Starnuti e però l'opposizione del comunista Terracini. Anche Grassi manifestò la propria opposizione sostenendo che con la proposta Tupini si sarebbe vanificato l'intento che era alla base della seconda Camera, ossia il rapporto stretto con il territorio, e in particolare con le regioni, e si sarebbe creato proprio un doppione della prima Camera. L'inciso fu comunque cancellato soprattutto per la considerazione, fatta rilevare da Donati, che la norma poteva essere facilmente aggirata.

Si discusse a lungo anche sul corpo elettorale, se cioè i senatori dovessero essere eletti, in tutto o in parte, dai consiglieri comunali, dai consiglieri regionali, o dalle categorie economico-sociali della regione. Grassi si dichiarò contrario alla loro nomina attraverso i consiglieri comunali, ritenendo che la seconda camera dovesse essere l'espressione del Paese nel momento in cui si fa l'appello al popolo, per cui non può essere eletta da consiglieri comunali eletti due, tre o quattro anni prima. Si disse invece favorevole ad una elezione di 2° grado, in

²³ A.C., 2^a SC, 1^a Sezione, 9 gennaio 1947, p. 74.

quanto elementi già scelti dal popolo possono con maggiore ponderazione giudicare sulla capacità tecnica e sulle doti morali delle persone da eleggere²⁴.

Fermo restando che la seconda camera doveva essere espressione diretta dei territori, si discusse molto in seno alla C/75 (e prima anche nella 2^a SC) su come tradurre in norma tale principio. Il 29 gennaio 1947 Grassi, insieme con Bozzi, Marinaro, Cevolotto, Molè ed Einaudi presentò una proposta affinché 1/3 dei senatori da eleggere nella regione fosse eletto dal Consiglio regionale e 2/3 a suffragio universale diretto uguale e segreto, con il sistema del collegio uninominale²⁵. Il 31 gennaio la Commissione respinse (con il voto contrario anche di Grassi) la proposta Mortati di eleggere i senatori tra alcune categorie di interessi. Messa in discussione la proposta di Grassi, i d.c. osservarono che con essa si sarebbe fissato in Costituzione un sistema elettorale (sia pure solo per 2/3 dei senatori), cioè il collegio uninominale, mentre per la Camera si era già orientati per il sistema proporzionale, ma c'era anche consenso a non inserirlo nella Costituzione. Socialisti (Targetti) e comunisti (Togliatti), pur dichiarandosi proporzionalisti convinti, affermarono di preferire però la proposta Grassi piuttosto che un'elezione di 2° grado. Contro si schierarono anche il PSLI, Pe-rassi (PRI) ed altri, per cui la proposta di Grassi fu respinta con 27 voti a favore e 32 contrari.

La commissione approvò poi con 29 voti a favore (tra i quali Grassi) e 28 contrari (tutti i d.c. e qualcun altro) la proposta Nobile che stabiliva solamente che 2/3 dei senatori dovevano essere eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che avessero superato i 25 anni di età²⁶.

Una volta accettato il criterio della parità tra le due Camere si pose subito il problema di un eventuale conflitto tra di esse e si concordò sulla necessità di disciplinarne la risoluzione. Nella C/75 Terracini presentò un emendamento al testo uscito dalla 2^a SC per fissare la norma per cui la Camera dei Deputati avrebbe avuto la prevalenza sul Senato nel caso di conflitto sui disegni o progetti di legge. Nel corso del dibattito Grassi si dichiarò contrario all'emendamento Terracini e a favore della parità tra le due Camere, proponendo che si stabilisse un iter o per lo scioglimento di una Camera o per il ricorso ad un referendum popolare²⁷. Alla fine la Commissione votò un articolo formulato nei seguenti termini: «I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno che li ha ricevuti. Il termine può essere variato per accordo delle Camere. // Quando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica può richiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia, o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facoltà di

²⁴ A.C., C/75, 29 gennaio 1947, p. 221.

²⁵ *Ivi*, p. 227.

²⁶ *Ivi*, 31 gennaio 1947, pp. 247-251.

²⁷ *Ivi*, 28 gennaio 1947, pp. 209-210.

indire il referendum popolare sul disegno non approvato». Quando l'articolo (70/P) arrivò all'esame dell'Assemblea si riaprì naturalmente la discussione.

Codacci Pisanelli insieme con altri colleghi di partito propose un emendamento con il quale si chiedeva la soppressione dell'intero secondo comma, o, in subordine, di sostituire il secondo periodo del comma, riconoscendo al Presidente della Repubblica la facoltà di sottoporre a referendum popolare il d.d.l. che fosse stato approvato dall'altra Camera con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti. Codacci Pisanelli ricordava che anche in passato il problema era presente nei sistemi bicamerali, ma non era mai stato sentito il bisogno di risolverlo con una norma perché vigeva il principio di correttezza costituzionale secondo il quale il Senato [non essendo elettivo] doveva mostrarsi più remissivo nei confronti delle decisioni della prima Camera. Egli poi osservava che con il sistema proposto si sarebbe arrivati alla conclusione che un d.d.l. sarebbe dovuto essere accolto per forza per evitare conflitti. E poiché bisognava garantire che le due Camere lavorassero con serenità e con tranquillità, era necessario stabilire semplicemente che se una Camera non approvava un d.d.l. questo doveva intendersi respinto. Giustamente, Codacci Pisanelli faceva osservare poi che stabilire la possibilità di un intervento del Capo dello Stato avrebbe potuto indurre le Camere ad irrigidirsi nelle loro posizioni. E bisognava poi considerare attentamente le conseguenze di un referendum, poiché esso avrebbe finito per sconfessare una delle due Camere, la quale ne sarebbe uscita ferita e delegittimata, con la conseguenza che si sarebbe dovuto allora scioglierla in quanto non più in sintonia con la maggioranza degli elettori. Meglio perciò, a suo giudizio, non parlarne, o, in subordine, rendere più difficile l'intervento del Capo dello Stato.

Anche Costantino Mortati ed altri si pronunciarono per la soppressione dell'intero articolo e per lasciare alla saggezza delle due Camere la ricerca della via per sanare le eventuali divergenze. L'articolo fu poi effettivamente soppresso.

Alle discussioni su alcune questioni relative all'ordinamento dello Stato partecipò anche Stampacchia, essendo ormai uscito dal Governo. Sull'art. 61/P (64/C), che sanciva alcuni principi nel funzionamento delle Camere, Stampacchia osservò, relativamente al 2° comma che prescriveva la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute e il voto della maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni, che esso costituiva materia regolamentare, e che pertanto era preferibile non inserirlo in Costituzione, anche per evitare che qualunque cittadino potesse impugnare davanti alla Corte Costituzionale le deliberazioni eventualmente assunte in assenza del numero legale.

Quanto invece alla possibilità che potessero essere membri del Governo anche persone estranee al Parlamento, non esclusa nel 4° comma del medesimo articolo, Stampacchia espresse la propria opposizione sostenendo invece che «sarebbe disposizione di carattere veramente democratico stabilire in modo esplicito che i membri del Governo non posano essere scelti se non tra gli eletti del popolo»²⁸.

²⁸ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 10 ottobre 1947, p. 1089.

Fermamente contrario si dichiarò anche, nella stessa seduta, al comma aggiuntivo proposto da Clerici perché fosse stabilita nei Regolamenti parlamentari la ripetuta, negligente assenza dai lavori parlamentari quale causa di decadenza dal mandato. Stampacchia osservò che stabilendo tale principio si sarebbe corso il rischio che con un colpo di maggioranza si potesse «ingiustamente» colpire qualcuno, anche perché talvolta l'assenza può essere determinata da particolari motivazioni politiche, e ricordò che la dichiarazione di decadenza dei deputati aventiniani nel 1926 fu giustificata proprio con la prolungata assenza di essi dalla Camera²⁹.

Un ruolo attivo Stampacchia svolse anche nel dibattito sui problemi legati alla fiducia e alla sfiducia al Governo. La C/75 aveva diviso la materia in due articoli, l'87/P sulla fiducia e l'88/P sulla sfiducia; al termine della discussione i due articoli furono lievemente modificati e fusi in un unico articolo: il 94/C. Stampacchia presentò un emendamento all'art. 87/P perché fosse sancito che il Governo dovesse avere la fiducia di ciascuna Camera singolarmente considerata e singolarmente consultata, dal momento che si era scelto il sistema delle due Camere, anche se ciascuna con una struttura elettorale diversa, opponendosi così ad ogni ipotesi di Assemblea Nazionale, che avrebbe fuso voti e orientamenti, vanificando così il sistema bicamerale, perché una Camera avrebbe finito per essere soverchiata dalla maggioranza dell'altra. Stampacchia chiedeva inoltre che nella votazione per la fiducia fossero esclusi dal voto i membri del Governo, sembrandogli moralmente disdicevole che un Governo potesse arrivare a reggersi con i voti dati dai suoi componenti a se stessi. Proponeva poi l'aggiunta di un comma che stabilisse l'obbligo del governo di dimettersi nel caso in cui non ottenesse la fiducia o fosse sfiduciato dalle Camere.

A proposito poi del quorum della maggioranza assoluta dei componenti prevista dal Progetto per la fiducia o la sfiducia, Stampacchia fece una proposta, non concretizzata però in emendamento, che non era pienamente coerente con l'esclusione dei membri del Governo dalle votazioni. Egli infatti si chiedeva «se sia il caso di volere detta maggioranza assoluta, senza correre il rischio delle manovre dei gruppi o di partiti tendenti ad evitare la formazione di una maggioranza assoluta nella votazione riguardante la fiducia o la sfiducia al Governo. È per queste considerazioni che io proporrei di sostituire alle parole “maggioranza assoluta” le parole “maggioranza dei presenti”»³⁰.

Sempre in tema di fiducia/sfiducia al Governo egli presentò un emendamento all'art. 88/P diretto ad abbassare il numero dei firmatari di una mozione di sfiducia da 1/4, come aveva previsto la C/75, a 40, sembrandogli eccessive anche le proposte di alcuni costituenti di fissare il numero in 1/5 o 1/10; ciò sia per dare la possibilità anche ai piccoli partiti di assumere tale iniziativa e provocare così un dibattito sulla politica del Governo, sia anche perché sarebbe potuto essere non facile raccogliere le firme di deputati o senatori lontani da Roma

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ivi*, 24 ottobre 1947, p. 1520.

«con dimora spesso sconosciuta»³¹. Per la stessa ragione proponeva di elevare da 3 a 5 il termine prima del quale la mozione di sfiducia non potesse essere discussa. Come è noto, l'Assemblea non accolse tali proposte.

La formazione delle leggi

Particolarmente attivo fu Codacci Pisanelli in materia di formazione delle leggi, anche se non sempre le sue proposte incontrarono consensi.

Discutendosi in Assemblea dell'art. 71/P, Pisanelli propose di estendere a tutte le leggi il principio della irretroattività già fissato per la materia penale (art. 25/C), sulla base di quello che è uno dei principi fondamentali del diritto nei sistemi liberali. La C/75 ritenne però, per bocca di Egidio Tosato, non opportuno inserire nella C. una specifica norma che stabilisse, senza eccezioni, la non retroattività della legge, in quanto essa avrebbe potuto dare luogo ad inconvenienti (e si fece l'esempio delle difficoltà che sarebbero sorte ove si fosse deciso di dare efficacia retroattiva ad un aumento degli stipendi). Di fronte alle numerose riserve e obiezioni espresse, Codacci ritenne di non insistere nella sua proposta rinunciando ad una richiesta di votazione.

L'emendamento però conteneva anche un'altra proposta, che avrebbe sancito la codificazione costituzionale della eventuale raccolta e coordinamento in un Testo Unico di tutte le norme giuridiche non costituzionali disciplinanti una determinata materia, con la specificazione che esso avrebbe avuto valore di «promulgazione novativa» delle leggi in esso comprese, alle quali si sarebbero potuto recare «solo modificazioni di pura forma, salvo apposita più ampia delega legislativa»³². Neanche quest'ultima proposta incontrò però sufficienti consensi in Aula, trovando ferme riserve nel valore di «promulgazione novativa» che Codacci voleva dare ai Testi Unici. Il relatore E. Tosato per la C/75 non ebbe difficoltà ad osservare che se si trattava di raccolta materiale delle leggi non c'era bisogno di prevederlo nella Costituzione; mentre se si intendeva una raccolta con coordinamento sostanziale tra le leggi in oggetto, allora sarebbe occorsa una delega legislativa, il cui istituto era stato già previsto nell'art. 74/P (76/C), approvato il 16 ottobre. L'emendamento proposto da Codacci perciò non fu approvato³³.

Appassionata fu la pressione e l'insistenza di Pisanelli perché fosse riconosciuta al Governo la facoltà di emanare, in casi eccezionali e di urgenza, provvedimenti aventi forza di legge ordinaria. Uno strumento che nelle sue intenzioni aveva il fine di cercare un equilibrio tra poteri del Parlamento e poteri del Governo nella logica di evitare un eccessivo indebolimento della figura di questo nei confronti di quello.

³¹ *Ivi*, p. 1527.

³² Il testo dell'emendamento in *ivi*, 23 ottobre 1947, p. 1474.

³³ *Ivi*, 23 ottobre 1947, p. 1487

Già nella 2^a SC Pisanelli aveva osservato che, tenendo presenti i precedenti e le esperienze di altri Paesi democratici, il problema della legislazione d'urgenza si sarebbe comunque ripresentato, anche se nella Costituzione fosse stata esclusa tale competenza dal potere esecutivo. Quanto ai rischi di arbitri, questi si sarebbero potuti evitare obbligando il Governo, nei casi in cui emanasse provvedimenti legislativi in situazioni di necessità e di urgenza, a presentarli entro brevissimo tempo alle Assemblee legislative, pena la decadenza. In questo modo sarebbe stato garantito il sindacato del Parlamento, il cui rigetto assumerebbe una rilevanza molto importante, in quanto provocherebbe una questione di responsabilità politica. Un'ulteriore garanzia sarebbe costituita, a suo giudizio, dalla istituzione della Corte Costituzionale, che avrebbe la funzione di controllare la costituzionalità delle leggi³⁴.

Lo stesso giorno la 2^a SC votò però all'unanimità la formula proposta da Pietro Bulloni (D.C.): «Non è consentita la decretazione d'urgenza da parte del Governo». Qualcuno (tra cui Terracini) avrebbe voluto consentire solo i decreti-catenaccio, ma il 24 settembre la questione fu rinviata al momento della discussione delle competenze del potere esecutivo. Altri erano favorevoli a riconoscere tale facoltà solo nei periodi tra la decadenza per fine mandato (o lo scioglimento) della Camera e l'insediamento della nuova. Prevalse però l'orientamento ad escludere del tutto questa facoltà.

Anche la C/75 in seduta plenaria finì per escludere in maniera assoluta tale possibilità nel ricordo dell'abuso che di tale strumento era stato fatto durante il regime fascista. Perciò nel Progetto non vi fece cenno.

La questione però fu riproposta durante la discussione in Assemblea, ritenendo che non sia possibile, in determinati casi di urgenza (magari per la segretezza che la situazione impone) seguire la via ordinaria del procedimento legislativo.

Codacci Pisanelli presentò un emendamento aggiuntivo all'art. 74/P (che disciplinava l'emanazione dei decreti legislativi) con il quale si stabiliva che in casi straordinari di necessità ed urgenza il Capo dello Stato avrebbe potuto emanare con proprio decreto norme aventi forza di legge ordinaria³⁵, le quali sarebbero dovute essere presentate al Parlamento per la conversione; e però avrebbero perduto automaticamente efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione se la legge di conversione non fosse stata pubblicata almeno 10 giorni prima dello scadere di tale termine.

A coloro i quali, tenaci oppositori dell'ipotesi di consentire al Governo una facoltà di decretazione d'urgenza, avanzavano proposte per ridurre al minimo tale eventualità, o che cercavano comunque di circondare tale facoltà con accorgimenti e istituti capaci di imbrigliare l'attività dell'esecutivo, Codacci Pisanelli fece osservare che nel momento in cui non è possibile negare che possano verificarsi casi eccezionali è «meglio fare in modo che un simile potere del Go-

³⁴ A.C., 2^a SC, 21 settembre 1946, p. 258.

³⁵ Il testo in A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 16 ottobre 1947, p. 1291.

verno venga esattamente e precisamente delimitato, [...] disciplinandolo in maniera sicura»³⁶. E a fugare i timori degli oppositori, egli sottolineava che tale potere del Governo si sarebbe potuto esercitare solamente a livello della legislazione ordinaria, mai di quella costituzionale. Tale contenimento della funzione legislativa del Governo sarebbe garantito a suo giudizio dal controllo politico delle Camere alle quali i decreti legge dovrebbero essere presentati per la conversione; dal carattere rigido della Costituzione in esame; e dalla creazione di un organismo, la Corte Costituzionale, con il compito di impedire provvedimenti legislativi contrasto con la legge fondamentale. Codacci Pisanelli chiarì che non gli importava tanto l'approvazione dell'emendamento nei termini in cui era stato presentato, quanto invece che nella Costituzione fosse fissato il principio che i decreti legge possano essere emanati dal Governo con efficacia di leggi ordinarie; che essi debbano essere sottoposti ad una determinata procedura; che sia affermata l'automatica cessazione dell'efficacia di essi qualora non siano convertiti in legge dalle Camere entro un termine da stabilirsi nella stessa Costituzione.

Poiché anche altri costituenti insistettero perché fosse riconosciuta al Governo tale facoltà, il Comitato di Coordinamento si riunì la mattina del 17 settembre e a larga maggioranza elaborò un testo che fu proposto come art. 74bis. Pisanelli insistette perché fosse specificato che tale facoltà avrebbe riguardato solamente provvedimenti di rilevanza ordinaria, con esclusione esplicita quindi di quelli di natura costituzionale. Nel testo definitivo (art. 77/C) però si ritenne superflua tale specificazione, anche perché per le leggi di modifica della Costituzione è prevista una procedura specifica.

Un altro punto su cui si manifestò un'acuta divergenza di vedute riguardò la decorrenza della perdita di efficacia del decreto legge nel caso di mancata conversione. Pisanelli insistette perché la decadenza degli effetti avvenisse non *ex tunc*, cioè dal momento della loro emanazione, ma *ex nunc*, ossia dal momento in cui il Parlamento non converte in legge: ciò non perché lo preoccupassero le complicazioni giuridiche che sarebbero potute sorgere in conseguenza dei diritti quesiti nel frattempo, ma perché temeva che il Parlamento potesse essere indotto ad approvare sempre i decreti legge per evitare le conseguenze sui diritti e sui rapporti creati nel periodo di efficacia derivanti da una mancata conversione³⁷. Nel testo definitivo però si fissò la perdita di efficacia *ex tunc*, affidando alle Camere il compito di regolare con legge gli eventuali rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (art. 77/C).

Anche sull'introduzione del referendum popolare e sui casi di svolgimento di esso, si discusse a lungo e approfonditamente sia nella 2^a SC che nella C/75 in adunanza plenaria. Nella 2^a SC era stato elaborato il 20 gennaio 1947 un testo che prevedeva, oltre al referendum abrogativo anche un referendum sospensivo, con il quale, nel caso in cui una legge non fosse stata dichiarata urgente,

³⁶ *Ivi*, 16 ottobre 1947, p. 1294.

³⁷ *Ivi*, 17 ottobre 1947, p. 1313.

sarebbe stato possibile sospenderne l'esecuzione qualora, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, 50.000 elettori o tre Consigli regionali avessero dichiarato di prendere l'iniziativa del referendum. In Commissione plenaria, il 29 gennaio, Grassi, che nel 1913 aveva pubblicato un libro sul referendum, propose di escludere il referendum sospensivo, osservando che con esso si sarebbe messo nelle mani del popolo un potere di veto, quel potere di veto che era negato al Presidente della Repubblica, o al monarca, in quanto costituiva un intralcio alla funzione legislativa. Perciò egli propose di mantenere soltanto il referendum abrogativo, ritenendo quello preventivo «antigiuridico e antidemocratico», in quanto facilmente esposto all'ostruzionismo di una minoranza che avesse voluto sabotare il potere legislativo, e oltre tutto dispendioso. La proposta di Grassi ebbe il favore delle sinistre (PCI, PSIUP), di alcuni azionisti e dell'altro liberale Aldo Bozzi, ma fu respinta con 22 voti a favore e 25 contrari³⁸.

L'ordinamento giudiziario

Non rilevanti furono i contributi dei deputati salentini all'elaborazione delle norme relative a tale materia. Le fonti registrano solamente due interventi, uno di Pisanelli sulla proposta di ammettere le donne nella Magistratura, l'altro di Gabrieli sui tribunali militari.

Circa il 1° punto va detto che la 2ª Sezione della 2ª SC aveva approvato l'ammissione delle donne nella Magistratura, senza alcuna limitazione né condizione. Il Comitato di redazione però nel coordinare il testo di tutto il Progetto aveva aggiunto l'espressione «nei casi previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario», con l'evidente obiettivo di aprire la strada ad una qualche forma di restrizione. Nella discussione del Progetto in C/75, il 31 gennaio 1947, il socialista Ferdinando Targetti propose la soppressione dell'aggiunta del Comitato, in maniera da ripristinare la piena parità tra uomo e donna. Le divisioni passarono all'interno stesso degli schieramenti politici: tra i favorevoli all'emendamento Targetti, tra gli altri, le d.c. Maria Federici e Angela Gotelli, la comunista Nilde Iotti; tra i contrari Codacci Pisanelli, il quale sostenne l'inopportunità di ammettere le donne nella magistratura in quanto esse non sarebbero state in grado di reggere la fatica fisica di udienze che possono durare per molte ore³⁹. La proposta Targetti, messa ai voti, non fu approvata. In Assemblea però il dibattito si riaprì e si arrivò alla soppressione di ogni riferimento all'ammissione delle donne, ritenendolo inutile in quanto già l'art.48/P (51/C) aveva sancito la piena parità tra uomo e donna in ogni campo.

Un contributo notevole Gabrieli diede nella formulazione definitiva del terzo comma dell'art. 103/C. La C/75 aveva formulato l'ultimo comma dell'art. 95/P in questi termini: «I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra». Già Codacci Pisanelli nell'adunanza plenaria della Commissione del

³⁸ A.C., C/75, 29 gennaio 1947, pp. 232-233.

³⁹ *Ivi*, 31 gennaio 1947, p. 263.

31 gennaio 1947 aveva presentato una proposta di soppressione di tale comma, ricevendo l'appoggio di Umberto Tupini (D.C.), presidente della 1^a SC, ma l'emendamento era stato bocciato. Nel corso del dibattito in Assemblea alcuni costituenti (tra i quali Grassi, nuovo Ministro della Giustizia) proposero di rinviare la definizione dell'opportunità o meno di mantenere i tribunali militari alla legge di riordino della magistratura nel campo della giustizia penale, dichiarandosi favorevoli al mantenimento dei tribunali militari pur limitandone le competenze soltanto ai reati militari veri e propri, con esclusione quindi della connessione a quelli civili. Da parte sua Gabrieli rilevò l'indispensabilità dei tribunali militari quali elementi rafforzativi della coesione e disciplina delle forze armate in ogni periodo di tempo, quindi anche in tempo di pace. Perciò egli presentò un emendamento proponendo di sostituire il comma proposto con il seguente: «La funzione giurisdizionale in materia penale militare è attribuita ai magistrati militari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario militare». Nell'illustrazione dell'emendamento Gabrieli, riprendendo in parte alcune considerazioni già espresse in Commissione da Codacci Pisanelli e da Tupini, osservò che i tribunali militari non possono essere improvvisati in tempo di guerra, giacché essi comportano una serie di funzioni tecniche e una struttura organizzativa e amministrativa che devono essere predisposti in tempo di pace. Solo giudici militari hanno la competenza e la sensibilità per giudicare con prontezza fatti e colpevolezze. La soppressione dei tribunali militari in tempo di pace provocherebbe poi una serie di inconvenienti, quale sarebbe, per esempio, quello della impossibilità di giudicare con prontezza un marinaio, imbarcato su una nave militare lontana dalla patria per alcuni mesi, e responsabile di un reato militare ove la competenza fosse demandata ai tribunali ordinari.

Le osservazioni di Gabrieli trovarono larghi consensi e dopo una discussione di proposte e controproposte, e una serie di limature e ridefinizioni, l'Assemblea votò il comma nell'attuale testo definitivo conservando i Tribunali militari anche in tempo di pace (art. 103/C, 3^o c.)⁴⁰.

Le Regioni

Più larga fu la partecipazione dei costituenti salentini alle discussioni sull'istituto regionale, soprattutto perché impegnati a sostenere l'inserimento del Salento nell'elenco delle Regioni.

Dobbiamo innanzitutto ricordare che Codacci Pisanelli fece parte del Comitato di 10 deputati incaricato di esaminare e redigere in articoli la materia dell'autonomia regionale poi discussa e deliberata da tutta la seconda Sottocommissione. Tralasciando l'impegno profuso da Codacci Pisanelli perché fosse istituita la Regione Salento, possiamo però sottolineare il sostegno a favore dell'attribuzione della potestà legislativa in alcune materie; del riconoscimento del carattere autarchico delle Regioni, in maniera che esse non abbiano limiti sul

⁴⁰ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 21 novembre 1947, pp. 2332-2333.

piano amministrativo; il favore all'introduzione di un controllo di merito, accanto a quello di legittimità, sugli atti della Regione, anche se limitato a casi tassativamente indicati (ma la SC bocciò ogni ipotesi in tal senso); la proposta di riconoscere anche alla Regione, oltre che allo Stato, la facoltà di emanare leggi relative all'ordinamento sindacale (che avrebbe portato, però, ad una frammentazione delle organizzazioni sindacali e ad una moltiplicazione e complicazione di norme su tutta l'attività sindacale): è significativo che la proposta non fu appoggiata da nessun altro.

Qui vogliamo accennare brevemente solo all'attività svolta dagli altri deputati. La 2^a SC aveva accolto le richieste del Molise, del Salento e dell'area emiliano-lunense di essere riconosciute come Regioni. Nella C/75 Grieco presentò però un emendamento che stabiliva il riconoscimento solamente delle regioni «secondo la tradizionale ripartizione geografica dell'Italia»⁴¹. In totale disaccordo con l'emendamento Grieco si dichiarò Grassi, affermando che il Salento rappresentava, sia geograficamente, sia storicamente, tutta una tradizione per cui si è sentito sempre come regione a sé stante, e ricordando che occorreva tener conto dei tanti documenti con cui diversi territori sostenevano le loro richieste⁴². Poiché vi era difformità nella documentazione a sostegno delle varie richieste, la C/75 sospese ogni deliberazione sulle nuove regioni, in attesa di ulteriori accertamenti presso le popolazioni interessate.

Quando l'Assemblea arrivò a discutere dell'elenco delle regioni, nel testo predisposto dal *Comitato di redazione* erano state cancellate tutte le nuove Regioni accolte dalla 2^a SC. Il 29 ottobre 1947 Grassi (che era stato assente alla riunione del Comitato quando era avvenuta la cancellazione) protestò energicamente per l'intervento abusivo del Comitato, sostenendo che esso non aveva il potere di modificare il testo approvato dalla C/75 e, in un estremo tentativo di bloccare un voto sul testo in esame, chiese che esso non fosse votato prima che, magari con una apposita Commissione, si accertasse quali fossero le regioni «storiche»⁴³.

A loro volta, i deputati Carmine De Martino, Codacci Pisanelli, De Maria e numerosi altri del Gruppo dell'UQ, presentarono un o.d.g. con il quale si chiedeva di rinviare alla legge ordinaria (quindi al futuro Parlamento) il compito di determinare il numero delle Regioni, il loro nome, le rispettive delimitazioni territoriali e i capoluoghi, allo scopo di dare modo alle popolazioni interessate di esprimere la loro volontà circa la Regione di cui avrebbero dovuto far parte⁴⁴. In opposizione e in alternativa a questo o.d.g. ne fu presentato un altro a firma di Ferdinando Targetti (PSI), R. Grieco e Renzo Laconi (PCI), e di numerosi altri del PSLI con il quale invece si deliberava di inserire solo «le regioni storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche»⁴⁵. Poiché la

⁴¹ A.C., C/75, 1° febbraio 1947, p. 278.

⁴² *Ivi*, p. 280.

⁴³ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 29 ottobre 1947, pp. 1705-1706.

⁴⁴ *Ivi*, 29 ottobre 1947, p. 1682.

⁴⁵ *Ivi*, pp. 1682-83.

DC e le sinistre, nel 1947, si proponevano di realizzare presto l'ordinamento regionale⁴⁶, mentre l'o.d.g. De Martino avrebbe comportato un rinvio di alcuni anni, Attilio Piccioni, segretario politico della DC, presentò una pregiudiziale, sostenendo che l'accoglimento dell'o.d.g. De Martino avrebbe sostanzialmente vanificato le deliberazioni già assunte dall'Assemblea sull'istituto regionale.

In questa situazione Stampacchia dovette sicuramente trovarsi in imbarazzo: da un lato infatti c'era l'o.d.g. che aveva come primo firmatario un socialista come Targetti, vice presidente dell'Assemblea; dall'altra il suo personale convincimento e la consapevolezza dell'orientamento maggioritario degli elettori salentini di separarsi da Bari. Tuttavia, egli non esitò a pronunciarsi a favore dell'o.d.g. De Martino, sostenendo che non era in discussione l'istituzione delle Regioni, perché già approvata dall'Assemblea («se bene o male, lo dirà il tempo») bensì la proposta di rinviare ad una legge del futuro Parlamento la determinazione delle varie regioni in cui l'Italia sarebbe stata divisa, affinché non venissero pregiudicate le aspirazioni degli interessati. Quella delle «Regioni tradizionali e storiche, è una bella trovata – egli disse –, una fantasia di quanti vogliono soffocare» le aspirazioni delle popolazioni.

Subito dopo Stampacchia intervenne Palmiro Togliatti, che confutò alcune affermazioni di Stampacchia e schierò il gruppo comunista a sostegno della pregiudiziale di Piccioni, che fu quindi approvata con 221 voti a favore e 155 contrari⁴⁷.

Stampacchia intervenne anche, quale secondo firmatario dell'emendamento Umberto Nobile (PCI), sull'art. 117/P (126/C), che stabiliva che l'eventuale scioglimento d'autorità di un Consiglio regionale nei casi previsti dovesse essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Governo e su deliberazione del Senato. Con l'emendamento proposto si stabiliva che la deliberazione fosse presa «da una Camera», allo scopo di non escludere dall'*iter* la Camera dei Deputati. L'emendamento però non fu approvato; tuttavia all'esigenza in esso contenuta fu risposto con la proposta di Perassi che lo scioglimento avvenisse dopo aver sentito una commissione di deputati e di senatori appositamente costituita per le questioni regionali⁴⁸.

Intervenendo nella discussione generale sul Titolo V Cicerone espresse invece un giudizio severo sul lavoro della C/75, la quale sarebbe partita con l'intento di fare una riforma rivoluzionaria nell'ordinamento dello Stato, ma poi, temendo di indebolire troppo il potere centrale, avrebbe finito per produrre «un barocchismo spagnolo». Considerando infatti le facoltà date alle regioni con gli

⁴⁶ Va ricordato che effettivamente il 10 dicembre 1948 il Ministro dell'Interno Mario Scelba presentò un d.d.L. sulla *Costituzione e funzionamento degli organi regionali* (C. n. 211 e S. n. 2056), diventato poi L. 6 febbraio 1953, n. 62, e un altro, urgente, che conteneva *Norme per le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali* (C. n. 212), ma difficoltà nei rapporti tra gli alleati di Governo (i liberali erano fortemente contrari) e poi altre considerazioni politiche non permisero che quest'ultimo arrivasse all'approvazione.

⁴⁷ *Ivi*, 29 ottobre 1947, pp. 1896-1700.

⁴⁸ *Ivi*, 4 dicembre 1947, pp. 2792-93.

articoli 110/P e 111/P egli si disse convinto che o essi sarebbero rimasti lettera morta o sarebbero stati fonte di eterni conflitti tra potere centrale e potere periferico. Cicerone si dichiarò contrario all'istituzione delle regioni e favorevole invece ad una estensione di autonomia delle province. Le regioni a suo giudizio non avevano una tradizione; erano solo divisioni geografiche; e nel Progetto venivano fuori come costruzioni astratte, artificiosamente individuate come strumenti di autogoverno degli interessi locali⁴⁹.

E a proposito di Province dobbiamo ricordare il favore di Grassi alla soppressione di esse, in accordo con la deliberazione della 2^a SC che le aveva classificate come semplici circoscrizioni amministrative di decentramento regionale. In adunanza plenaria della C/75 Grassi si pronunciò contro la proposta di Targetti di conservare la Provincia come ente autarchico con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni. Secondo Grassi, dal momento che si era deciso di organizzare la struttura dello Stato sulla base delle Regioni, che avrebbero assorbito tutte le funzioni governative fino ad allora svolte nelle diverse province, non era più possibile mantenere le Province come enti autarchici⁵⁰. La C/75 bocciò la proposta Targetti e votò il testo predisposto dal *Comitato di redazione*, aggiungendo al decentramento regionale anche quello statale, secondo il suggerimento di Grassi.

Favorevole all'abolizione delle Province, Grassi era però contrario al mantenimento della figura del Prefetto, come chiedeva Emilio Lussu. Pur dichiarandosi in linea di massima d'accordo sul fatto che «la figura del Prefetto, così come è stata concepita nel passato non può più mantenersi», invitava però a «non improvvisare» e a «esaminare con molta calma e serenità» la materia, giacché se si sopprime il Prefetto «bisogna trovare la maniera e il modo e gli organi che devono sostituire quest'organo [...] perché si tratta di tutta la parte per mezzo della quale si irradia l'attività centrale dello Stato, e questa, non tutta, potrà essere attribuita alla Regione, ma una parte dovrà essere sempre riservata alla organizzazione statale»⁵¹. Come è noto, furono conservati sia le Province, sia i Prefetti.

Le Disposizioni transitorie e finali

Sulle norme delle *Disposizioni transitorie e finali*, sono da registrare l'intervento di Grassi, prima nella 1^a SC, poi nella C/75, contro l'inserimento nella Costituzione della confisca dei beni di Casa Savoia (III/P, c. 3); e quello di Codacci Pisanelli che in Assemblea il 5 dicembre 1947 presentò un emendamento per chiedere la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo, che escludevano dall'elettorato attivo e passivo a cariche pubbliche i membri viventi di Casa Savoia

⁴⁹ *Ivi*, 30 maggio 1947, pp. 4356-64.

⁵⁰ A.C., C/75, 31 gennaio 1947, p. 268.

⁵¹ A.C., *Atti dell'Assemblea Costituente*, 16 luglio 1947, pp. 5835-36.

e i loro discendenti, e ne vietavano il soggiorno sul territorio nazionale, giudicando la norma «un'enormità» soprattutto perché vi comprendeva anche le future generazioni⁵². I due interventi si comprendono considerando che in occasione del referendum istituzionale Grassi e Codacci Pisanelli erano schierati per la monarchia.

Di più ampia portata politica fu il sostegno che Grassi diede, firmandola, alla proposta Mortati (VI/P, XVII/C) di considerare prorogata fino al giorno delle elezioni la vita dell'Assemblea Costituente, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, solamente per deliberare su alcune materie (costituzionali, elettorali, relative all'approvazione di trattati internazionali) attribuite alla sua competenza dal DLL 98/1946 e comunque su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei componenti dell'Assemblea stessa. La proposta era alternativa a quella presentata da Targetti (che riprendeva in sostanza il testo del Progetto) che sanciva la proroga di tutti i poteri della Costituente, applicando ad essa quando previsto dall'art. 58/P per le Camere. La proposta Mortati mirava ad evitare che all'interno dell'Assemblea Costituente si trasferissero le aspre tensioni che già si manifestavano nel Paese e che sarebbero cresciute di tono e di intensità nel corso della campagna elettorale. L'obiettivo di Targetti, sostenuto dai comunisti, era evidentemente opposto⁵³. La Disposizione fu poi approvata il 20 dicembre in una nuova formulazione proposta da Mortati, con alcune leggere integrazioni e modifiche chieste da Targetti.

Interamente a Grassi si deve la presentazione di quello che è diventato il 1° comma della VII Disposizione, che conservava l'ordinamento giudiziario in vigore fino a quando non fosse stato sostituito dal nuovo in conformità con la Costituzione, allo scopo di evitare che il Consiglio Superiore della Magistratura in carica assumesse le funzioni e le attribuzioni che la Costituzione aveva assegnato al nuovo Consiglio⁵⁴.

Materie non costituzionali

Tra gli interventi su temi non costituzionali, il più interessante è quello di Stampacchia quale primo firmatario di un emendamento, sottoscritto anche da Nenni, da Lelio Basso e da altri socialisti (ma condiviso anche dai comunisti), sul disegno di legge elettorale che avrebbe disciplinato le elezioni del 1948. Secondo Stampacchia l'esperienza fatta in occasione delle elezioni del 2 giugno sconsigliava di mantenere il sistema delle preferenze, in quanto in quella occasione si era assistito a «lotte indecenti» fra candidati della stessa lista, a lotte intestine all'interno dello stesso partito, portate perfino davanti alla Giunta delle elezioni. Perciò egli proponeva l'abolizione delle preferenze contestando le opinioni di coloro i quali sostenevano che esse assicuravano agli elettori la possibi-

⁵² *Ivi*, 5 dicembre 1947, p. 2866.

⁵³ L'intervento di Grassi in *ivi*, 12 dicembre 1947, pp. 2126-28.

⁵⁴ *Ivi*, 5 dicembre 1947, pp. 2898-99.

lità di eleggere i candidati giudicati migliori. A suo giudizio, «la libertà dell'elettore sta nel diritto di scegliere il partito per cui vuol votare». Egli si pronunciava perciò a favore della lista rigida, la quale avrebbe contribuito «all'educazione politica del popolo spingendo ad inalvearsi nei partiti la grande massa del popolo italiano che oggi alla politica pare resti estraneo» in conseguenza della spersonalizzazione della lotta politica prodotta dall'organizzazione dei moderni partiti.

La proposta di Stampacchia, che esprimeva l'orientamento dei due partiti di sinistra, più o meno fortemente centralizzati, fu naturalmente contestata dagli esponenti delle altre formazioni politiche, i quali fecero osservare non solo che le lotte personali si sarebbero solamente spostate all'interno dei partiti, ma soprattutto che il sistema delle liste bloccate avrebbe avuto la grave conseguenza di togliere ai parlamentari quel minimo di indipendenza di giudizio che essi possono avere se hanno ricevuto l'investitura da parte degli elettori, e non soltanto della sezione elettorale o della federazione locale del loro partito.

L'emendamento di Stampacchia fu però bocciato a scrutinio segreto con 122 voti a favore, 249 contrari e 1 astenuto⁵⁵.

Sul Trattato di pace fece un lungo intervento (unico tra i salentini) Vincenzo Cicerone. Ritenendo che si dovesse distinguere nel Trattato un aspetto morale, ossia il giudizio negativo sull'Italia che lo ispirava, da respingere in quanto il comportamento delle potenze vincitrici non era stato e non era diverso da quello tenuto dall'Italia, e un aspetto politico, ossia la presa d'atto della sconfitta dell'Italia, egli giudicava inevitabile la ratifica, pur con la severità delle condizioni, confidando nelle promesse di una futura revisione delle clausole più dure. In prospettiva, l'Italia avrebbe dovuto evitare di schierarsi con gli USA per non trovarsi coinvolta in una eventuale guerra contro l'URSS, avendo presente il legame della classe operaia con quest'ultima potenza. Poiché però l'Italia non poteva rimanere isolata, Cicerone indicò, sia pure in termini molto vaghi, una terza via, «la via del blocco europeo», che avrebbe dovuto coinvolgere anche il popolo tedesco «perché non è pensabile un'Europa senza l'elemento germanico, come suo componente primario»⁵⁶.

Il citato decreto 98 aveva comunque sancito la responsabilità del Governo di fronte all'Assemblea Costituente, dalla quale riceveva la fiducia, o la sfiducia. Perciò era consentito ai costituenti interrogare o interpellare il Governo su determinate questioni. I deputati salentini si avvalsero di questa facoltà per richiamare l'attenzione su alcuni problemi ritenuti particolarmente rilevanti. Alcuni di questi temi avevano una rilevanza generale, nazionale, altri invece, e sono la maggior parte, riguardavano la situazione economica e sociale del Salento.

Quelli di carattere nazionale furono toccati soprattutto da De Maria, con riferimento alla stampa pornografica⁵⁷, alle manifestazioni di anticlericalismo, al-

⁵⁵ *Ivi*, 16 dicembre 1947, pp. 3277-81.

⁵⁶ *Ivi*, 26 luglio 1947, pp. 6287-92.

⁵⁷ *Ivi*, 12 settembre 1946, p. 477.

le frequenti violenze contro ecclesiastici in diverse regioni⁵⁸, alle misure adottate per l'assistenza e le cure ai tubercolotici; e da Motolese che si occupò dei medici civili trattenuti, così come tanti altri italiani, in Albania dal regime comunista di Enver Hoxha⁵⁹.

Di rilievo generale e di carattere strettamente politico fu l'interrogazione del settembre 1946 indirizzata da Cicerone al Ministro dell'Interno (interim di De Gasperi) per sollecitare l'invio ai Prefetti di istruzioni perché «*consigliassero*» le amministrazioni comunali nominate su designazione dei CLN di dimettersi ove i risultati delle elezioni politiche del 2 giugno avessero rivelato che esse non corrispondevano più agli orientamenti politici delle popolazioni locali. In particolare, Cicerone segnalava le situazioni di Taranto, Lecce, Francavilla Fontana e Squinzano⁶⁰.

Gli interventi più direttamente riferiti al Salento toccarono le condizioni socio-economiche dell'agricoltura, con particolare riguardo alla riduzione della superficie coltivabile a tabacco (con conseguente aumento della disoccupazione) a vantaggio delle aree del casertano; la concessione di terre incolte ai contadini; i collegamenti ferroviari; le questioni collegate alla presenza di profughi, prima ebrei, a partire dal 1944, poi anche italiani provenienti dalla Venezia Giulia dopo che questa era stata occupata da Tito, e che cominciava a creare qualche problema di convivenza nelle zone di Santa Maria al Bagno, Tricase porto, Santa Maria di Leuca, specie con i proprietari delle case requisite per dare accoglienza.

Tornarono al Parlamento della I Legislatura repubblicana solamente Grassi, Vallone, Codacci Pisanelli, Gabrieli, De Maria, Caiati, Cicerone.

⁵⁸ *Ivi*, 14 dicembre 1946, p. 995.

⁵⁹ *Ivi*, 10 dicembre 1946, p. 122.

⁶⁰ *Ivi*, 12 settembre 1946, p. 475.